



Foglio informativo su

SCONTO COMMERCIALE

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Nel caso di sconto finanziario l'operazione riguarda effetti emessi direttamente dal cedente.

L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito. Pertanto, il presupposto essenziale dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi, mentre la funzione peculiare del prestito, che la banca concede al cliente tramite lo sconto, è quella che gli consente di disporre anticipatamente del credito, mediante la cessione pro-solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso risulta incorporato.

Pur se oggetto dello sconto possono essere anche fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari, di norma la Banca effettua lo sconto dei soli crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.).

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato dal debitore.

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Tasso dare annuo

non superiore all' 9,75%
 tenuto conto dei limiti previsti, per fasce
 d'importo, dalle rilevazioni effettuate ai
 fini della legge sull'usura

Modalità di calcolo degli interessi

anno civile (365 gg.)

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nell'apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "**anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche**".

Giorni Banca (numero di giorni sommati alla scadenza degli effetti indicati in distinta)

- effetti a scadenza pagabili su piazza 5
- effetti a scadenza pagabili fuori piazza e effetti a vista 10

SPESE E ONERI

euro

Spese per accettazione distinta

3,00

Commissione d'incasso per ogni effetto

- pagabile su piazza 1,50
- pagabile fuori piazza 3,50

Diritto di brevità per ogni effetto presentato nei 10 giorni precedenti la scadenza

- pagabile su piazza 1,03
- pagabile fuori piazza 2,58

Spese per richiamo/ritiro, variazioni e proroghe effetto

- pagabile su piazza 2,94
- pagabile fuori piazza 7,75

Spese per effetto insoluto

- pagabile su piazza 0,20% + spese reclamate
- pagabile fuori piazza (min. euro 2,50 – max euro 5,16)

Spese per comunicazioni periodiche

2,00

Spese d'istruttoria e/o rinnovo fido:

Non applicabile in presenza della
 commissione di messa a
 disposizione fondi (FON)

- fino a euro 10.000 25,00
- fino a euro 25.000 50,00
- fino a euro 50.000 100,00
- fino a euro 100.000 150,00
- fino a euro 200.000 250,00
- fino a euro 500.000 350,00
- oltre euro 500.000 500,00

COMMISSIONI

Commissione per la messa a disposizione dei fondi
 (chiamata anche Commissione sull'accordato)

2,00% annuale

Tale commissione è onnicomprensiva (comprende tutte le altre commissioni, incluse le spese d'istruttoria) ed è applicata trimestralmente sull'importo medio degli affidamenti accordati.

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Modalità di presentazione: La parte finanziata si impegna a presentare gli effetti da scontare utilizzando le apposite distinte predisposte dalla banca, sottoscritte da soggetto autorizzato. Nel caso in cui la banca riscontri divergenze tra i dati globali indicati dalla parte finanziata nella distinta di accompagnamento e gli effetti materialmente consegnati, ne informa il cliente ed è autorizzata a sospendere l'operazione. La Banca è sollevata da ogni responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dallo smarrimento, distruzione, sottrazione dei titoli durante le fasi di trasmissione all'incasso, comprese quelle relative ad impedimenti derivanti da moratorie, sospensioni o proroghe introdotte da disposizioni di legge.

Termini di presentazione: Gli effetti devono essere presentati almeno 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la loro scadenza. Nel caso in cui la presentazione avvenga in termini inferiori a quello sopra indicato, la banca si riserva la facoltà di eseguire l'operazione di sconto ma resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente il mancato esperimento delle azioni cambiarie correlate ai titoli presentati. Agli effetti presentati entro i dieci giorni precedenti la scadenza verrà applicato il diritto di brevità indicato nel prospetto delle condizioni economiche.

Analisi delle presentazioni e facoltà di rifiuto: La banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere, in tutto o in parte, quegli effetti che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero di suo gradimento.

Accreditamento delle somme anticipate: In caso di accoglimento della richiesta di sconto a valere su affidamenti già in essere, l'accreditamento delle somme sul conto della parte finanziata avverrà entro il 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di presentazione dei documenti.

Termine per il rimborso da parte del cliente degli effetti scontati e non pagati: La parte finanziata si impegna a rimborsare alla banca, entro 5 giorni dalla richiesta, l'importo degli effetti scontati e risultati impagati, salva la facoltà per la banca stessa di addebitare immediatamente, in presenza di provvista, il conto del cedente.

Decadenza dal beneficio del termine: In caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore degli effetti scontati, qualora il cedente non provveda, entro 15 giorni dalla richiesta della banca, a presentare altri effetti o ulteriori forme di garanzia ad integrazione dell'ammontare degli effetti scontati, decade dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ed è tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute dalla banca a titolo di sconto relative agli effetti non ancora scaduti.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare il tasso d'interesse, ogni altro prezzo e condizione applicati al rapporto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Recesso: la banca e la parte finanziata hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, ferma restando la validità delle operazioni in corso. E' comunque in facoltà della banca esigere l'immediato pagamento delle somme anticipate. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LEGENDA

Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito pagamento
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo, espresso in misura percentuale sull'importo finanziato, riconosciuto alla banca dal cliente per l'immediata messa a disposizione di crediti futuri
Interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi